

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

**Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 9 ottobre 2003, n. 235 - Supplemento
Ordinario n. 159**

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. [Riforma Biagi]

TITOLO III Somministrazione di lavoro appalto di servizi, distacco - CAPO I Somministrazione di lavoro

Articolo 21

Forma del contratto di somministrazione

[1. Il contratto di somministrazione di manodopera è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:

- a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
- b) il numero dei lavoratori da somministrare;
- c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui al comma 3 dell'articolo 20; (4)
- d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
- e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
- f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
- g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
- h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;
- i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
- j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
- k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.

2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi.

3. Le informazioni di cui al comma 1, nonché la data di inizio e la durata prevedibile dell'attività lavorativa presso l'utilizzatore, devono essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore. (3)

4. In mancanza di forma scritta[con indicazione degli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1,] il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore. (1) (2)]

(5)

(1) Le parole del presente comma riportate tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 5, D.Lgs. 06.10.2004, n. 251 con decorrenza 26.10.2004.

(2) L' articolo 1, comma 46, L. 24.12.2007, n. 247, con decorrenza dal 01.01.2008, ha così disposto: " E' abolito il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. ". Successivamente, l'art. 2, comma 143, L. 23.12.2009, n. 191 ha così disposto: "Il comma 46 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato. Dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come da ultimo modificato dalla presente legge....".

(3) Le parole "nonché la data di inizio e la durata prevedibile dell'attività lavorativa presso l'utilizzatore" di cui al presente comma sono state così sostituite dall'art. 5 D.Lgs. 02.03.2012, n. 24 con decorrenza dal 23.03.2012.

(4) Le parole "ai commi 3 e 4" della presente lettera sono state sostituite dalle seguenti: "al comma 3" dall'art. 1, comma 2, D.L. 20.03.2014, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione, L. 16.05.2014, n. 78 con decorrenza dal 20.05.2014 ed applicazione ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dal 21.03.2014 fatti salvi gli effetti già prodotti dalle disposizioni introdotte dal citato decreto.

(5) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 55, D.Lgs. 15.06.2015, n. 81 con decorrenza dal 25.06.2015.